



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE**

PROT. 21405/09

Roma,

27 LUG. 2009

All'Automobile Club d'Italia  
Direzione Centrale Servizi Delegati  
Via Marsala, 8  
00185 ROMA  
(rif. nota n. DSD 0005350 del 27 aprile 2009)

**Oggetto: Fermo amministrativo. Problematiche relative agli ecoincentivi.**

Codesto Ente, con la nota in riferimento ed in risposta alla nota della scrivente n. 9971 del 1° aprile 2009, con la quale, in relazione alla fruibilità degli ecoincentivi statali, ha sancito l'inammissibilità della rottamazione di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo di cui all'articolo 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed al decreto interministeriale 7 settembre 1998, n. 503, ha chiesto ulteriori chiarimenti sulla problematica in oggetto.

Al riguardo la scrivente, sentito il competente parere della Agenzia delle entrate - Direzione centrale accertamento -- ritiene quanto segue.

La normativa in materia di fermo prevede che, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, in caso di inadempimento, l'Agente della riscossione può disporre il fermo amministrativo del veicolo mediante l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico.

Gli effetti del provvedimento amministrativo sono non solo il divieto della circolazione del veicolo interessato, la cui violazione viene punita con l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ma, in generale, l'imposizione di un vincolo giuridico sul bene mobile, atto alla soddisfazione della pretesa tributaria.

Infatti, l'art. 5 del decreto interministeriale n. 503 del 1998, testualmente prevede che "*Gli atti di disposizione dei veicoli a motore sottoposti a fermo non possono essere opposti al concessionario se di data successiva all'iscrizione del fermo stesso*": in tal modo viene stabilito che gli atti di disposizione del veicolo, sebbene validi, sono inefficaci nei confronti del concessionario della riscossione che, pertanto, può esperire le azioni esecutive sul bene fermato.

Tale vincolo è chiaramente ribadito dalla circolare n. 52/E del 1° ottobre 2003, che definisce il fermo come *“un provvedimento di natura cautelare che impedisce, durante il periodo in cui opera, l'utilizzo e la piena disponibilità del bene”*.

Quindi, nel caso di rottamazione, la finalità della norma sarebbe disattesa con la sottrazione del bene alla pretesa tributaria e conseguente impossibilità di soddisfazione dell'ente creditore.

Appare opportuno una riflessione in merito ad un'altra tipologia di fermo amministrativo, avente ad oggetto crediti, prevista dall'art. 69, ultimo comma, del R.D. 18/11/1923, n. 2440, in materia di contabilità generale dello Stato, al fine di consentire alle Amministrazioni dello Stato di sospendere temporaneamente il pagamento a favore di un contribuente che risulta debitore nei confronti delle stesse per altri titoli: *“Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo”*.

Il fermo in questione si configura quale misura cautelare a tutela delle ragioni di credito della pubblica amministrazione, la cui finalità è di legittimare la sospensione del pagamento di un credito liquido ed esigibile, da parte dello Stato a salvaguardia dell'eventuale compensazione di un credito che l'Amministrazione Statale, considerata nella sua unità, pretenda di avere nei confronti del creditore.

In tale istituto può rinvenirsi il principio in base al quale è irragionevole e pregiudizievole per il patrimonio statale, inteso in senso lato, il pagamento di un credito, anche conseguente al riconoscimento di contributi e agevolazioni previsti dalla legge, nel caso in cui il soggetto destinatario del contributo risulti debitore inadempiente nei confronti dello Stato o di altro Ente.

In conclusione, laddove si intenda utilizzare un veicolo sottoposto al fermo per usufruire dei benefici economici previsti dalle norme sugli ecoincentivi, il soggetto interessato dovrà procedere all'estinzione della pendenza tributaria al fine di ottenere la cancellazione dell'iscrizione del fermo dai registri del Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto interministeriale n. 503 del 1998.

Ciò detto, si invita l'Automobile Club d'Italia, nel rispetto della ratio delle richiamate disposizioni di legge sul fermo amministrativo, a non dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal pubblico registro automobilistico qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo.

IL DIRETTORE  
Carlo Vaccari